

P.U. n. 45 – 1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Riccardo Rosetti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nell'ambito del procedimento unitario n. 45 - 1/2023, promosso

**DA**

LUIGI DE LUCA nato Napoli il 4.11.1971, (c.f.:DLCLGU71S04F839A), residente a Santa Marinella (RM) in via delle Colonie n. 33, difeso dall'Avv. Adriana Tempesta del Foro di Ferrara, (C.F.: TMPDRN69P56G535F), (PEC: adriana.tempesta@legalmail.it, Fax: 0532242227), dall'Avv. Prof Carlo Rienzi (C.F.: RNZCRL46R08H703I), dall'Avv. MARCO RA-MADORI (C.F.: RMDMRC65R04H531C) e dall'avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna (C.F.: BRBBRN63B19A944J) PEC: bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it, tutti domiciliati in Roma presso la sede del CODACONS in viale Mazzini n. 73, giusta mandato in calce al "proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14,"

**Ricorrente**

\*\*\*

Letto il ricorso depositato il 22.3.2023 da parte del ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

ritenuto che debbano trovare applicazione le disposizioni ex artt. 65 e 67 e segg. D.lgs. 12.01.2019 n. 19;

Viste le osservazioni pervenute in data 19.5.2023 da Vivibanca s.p.a.;

vista la relazione del gestore dott. Coscia in data 1.6.2023;



ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte delle obbligazioni contratte per l'acquisto della casa di abitazione, di beni di prima necessità e consumi primari;

rilevato che il ricorrente riveste la qualifica di consumatore avendo assunto debiti essenzialmente quale consumatore e non per l'esercizio di impresa;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti - dopo le integrazioni depositate in data 18.4.2023 - secondo i precisi criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC - come integrata in data 20.4.2023 - come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato e ribadito, pur all'esito delle osservazioni pervenute da Vivibanca s.p.a., che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori - nella accezione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in materia fallimentare e concordataria - atteso che il creditore ha onorato finché ha potuto i debiti, gli stessi trovano origine anche in gravi patologie della moglie e non emerge alcun indice di condotta decettiva;

considerato che le osservazioni del medesimo creditore circa la cessione del quinto devono essere superate dal chiaro tenore normativo che all'art. 67 comma 3 CCII ammette la possibilità di coinvolgimento dei medesimi crediti; considerato che il creditore non ha offerto, né comunque se ne ravvisano, elementi per dubitare della costituzionalità della norma citata;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'omologa della procedura;

ritenuto che la misura protettiva richiesta da parte ricorrente e già concessa in quanto funzionale all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., deve essere confermata atteso che eventuali azioni esecutive e cautelari e l'esecuzione delle trattenute - operate sul solo emolumento percepito dal Sig. De Luca - possono pregiudicare la sostenibilità del piano con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione; ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente; visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.;

\*\*\*

Visto l'art. 70, VII co., c.c.i.i.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

**DISPONE**

l'omologazione della proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da LUIGI DE LUCA, nato a Napoli il 4.11.1971, (c.f.:DLCLGU71S04F839A), residente a Santa Marinella (RM) in via delle Colonie n. 33 con le integrazioni depositate in data 18.4.2023 quanto alla proposta e al piano e in data 20.4.2023 quanto alla relazione;

**PRESCRIVE**

all' OCC di trascrivere, ove necessario, la proposta ed il relativo piano;

**DICHIARA**

chiuso il procedimento unitario n. 45 - 1/2023;

**MANDA**

la cancelleria di provvedere a pubblicare - entro quarantotto ore dal deposito del presente provvedimento - la proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da LUIGI DE LUCA, nato a Napoli il 4.11.1971, (c.f.:DLCLGU71S04F839A), residente a Santa Marinella (RM) in via delle Colonie n. 33 , ed il presente provvedimento su apposita area web del sito del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

**PRESCRIVE**

a parte ricorrente ed all'OCC di provvedere a notificare - entro trenta giorni il deposito del presente provvedimento - il presente provvedimento a tutti i creditori copia del presente provvedimento;

**PRESCRIVE**

al ricorrente di dare corretta e tempestiva esecuzione alla proposta ed al piano omologati;

**PRESCRIVE**

all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano omologato, di risolvere eventuali difficoltà e di sottoporle, se necessario, al Giudice;

**MANDA**

la cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 11.07.2023

Il Giudice

dott. Riccardo Rosetti



*STUDIO LEGALE*  
**Avv. Adriana Tempesta**  
*Via Borgo dei Leoni, 91*  
44121 FERRARA  
*Tel: 0532243482 Cell: 3286306206*

**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**CANCELLERIA FALLIMENTARE**

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 67 DLGS**  
**14/2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**PER:** il sig. **LUIGI DE LUCA** nato Napoli il 4.11.1971, (c.f.:DLCLGU71S04F839A), residente a Santa Marinella (RM) in via delle Colonie n. 33, difeso dall'Avv. Adriana Tempesta del Foro di Ferrara, (C.F.: TMPDRN69P56G535F), (PEC: [adriana.tempesta@legalmail.it](mailto:adriana.tempesta@legalmail.it), Fax: 0532242227) presso cui si chiede vengano inoltrate tutte le comunicazioni e le notifiche), dall'Avv. Prof Carlo Rienzi (C.F.: RNZCRL46R08H7031), dall'Avv. MARCO RAMADORI (C.F.: RMDMRC65R04H531C) e dall'avv. Bruno Barbieri del Foro di Bologna (C.F.: BRBBRN63B19A944J) PEC.: [bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it](mailto:bruno.barbieri@ordineavvocatibopec.it), tutti domiciliati in Roma presso la sede del CODACONS in viale Mazzini n. 73, giusta mandato in calce al presente atto,

**Premesso che**

- 1) il sig. De Luca possiede la qualifica di consumatore così come previsto dall'art. 2 del dlgs n. 14/2019 e successive modifiche e si trova in uno stato di sovraindebitamento così come definito dal medesimo articolo alla lettera c).
- 2) Lo stesso non ha utilizzato altre procedure di cui alla norma citata negli ultimi cinque anni e ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere (doc.1).
- 3) il sig. De Luca presta attività lavorativa con un contratto a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, percependo un stipendio medio mensile pari a € 2.100,00, su cui attualmente insistono trattenute pari a € 612,00, per una cessione del quinto e una trattenuta volontaria, come si evince dalle buste paga che si allegano (doc.2); oltre alle trattenute dello stipendio il sig. De Luca deve pagare diversi finanziamenti per un totale di €



1.465,00 mensili;

- 4) la situazione di sovra indebitamento si è creata negli anni a causa di una serie di circostanze imprevedibili e non prevenibili che si sono verificate nella sua vita privata;
- 5) infatti nel settembre 2014 la coniuge ha iniziato ad avere problemi di salute, che l'hanno portata a soffrire di una patologia definita in termini medici "Lesione/Degenerazione OSTEOCONDRALE ASTRAGALO ca- viglia piede destro". Tutti i documenti medici relativi alla diagnosi e alla cura della patologia sofferta dalla coniuge sono stati visionati dal gestore nominato. Ha quindi dovuto subire diversi interventi chirurgici che hanno costretto la famiglia a viaggiare per trovare i migliori ospedali che potessero curare la patologia. La coniuge ha dovuto cessare di lavorare, anche perché purtroppo gli interventi non sono stati risolutivi, tanto che attualmente le è stata riscontrata una incapacità lavorativa pari al 74%, con il riconoscimento della pensione di invalidità pari a € 292,56 mensili (doc.3);
- 6) all'epoca dei fatti l'unico impegno economico in essere era il pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della propria abitazione, di cui è proprietario al 50% con la coniuge e per per cui mensilmente versa una rata pari a € 480,00;
- 7) per affrontare le spese mediche necessarie il sig. De Luca si è visto costretto ad accendere alcuni finanziamenti, poi rinegoziati nel tempo, maturando un debito complessivo pari a € 125.105,30, come da lista creditori che si allega (doc.4), a cui si aggiunge il residuo del mutuo, in regolare ammortamento, pari a € 75.799,85 che il sig. De Luca intende continuare a pagare, nonché oltre alle spese in prededuzione;
- 8) Le spese medie mensili sono pari a € 1.225,00 (doc.5), a cui si aggiunge la rata del mutuo che è mensilmente pari a € 480,00.
- 9) ritenendo sussistenti i presupposti per accedere alla procedura di sovra indebitamento è stata depositata istanza di nomina del Gestore della crisi presso l'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Civitavecchia, che ha nominato il dott. Gennaro Coscia, con studio in Civitavecchia in Largo del Plebiscito 23.
- 10) il debitore ha quindi predisposto, con l'ausilio del gestore, una proposta di ristrutturazione dei debiti, corredata della relazione ex art. 68 CC che contiene: "a) l'indicazione



*delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura” (doc.6).*

## **RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Dai fatti esposti si evince la sussistenza della meritevolezza circa l'esperibilità della procedura attivata, in quanto i motivi indicati evidenziano le circostanze che hanno condotto al sovra indebitamento. Si allegano le dichiarazioni dei redditi del 2020, 2021 e del 2022 (doc.7), al fine di dimostrare la capacità reddituale del sig. De Luca .

Del resto, come è noto, l'art. 66 CC ha introdotto una novità importante nella procedura stabilendo che il consumatore può accedere alla procedura, purché non abbia determinato la situazione di sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode. Nel caso di specie ciò non è , quindi si ritiene la sussistenza della meritevolezza dell'odierno debitore.

## **INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Non esistono atti del debitore impugnati dai creditori e ad oggi alcuna azione esecutiva è stata attivata. Il sig. De Luca con la dichiarazione che ha sottoscritto e che è allegata al doc. 1), dichiara che non esistono atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni.

## **ATTUALE CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL RICORRENTE**

Dallo stato di famiglia si evince che il ricorrente vive con la coniuge, che non percepisce reddito e con i due figli ancora economicamente dipendenti dal padre ( doc.8).

Le spese medie mensili, come da lista allegata, sono pari a € 1.225,00 (escluso il contratto di mutuo), quindi al netto del pagamento delle rate del mutuo, l'odierno ricorrente è in grado di pagare una rata sostenibile da mettere a disposizione di tutti i creditori, il cui credito è di natura chirografaria.

Il debitore possiede solo l'abitazione presso cui vive, come da visura catastale che si allega (doc. 9) Possiede un'autovettura di modesto valore, per cui manca la convenienza alla liquidazione (doc.10)

**TUTTO CIO' PREMESSO**



Il sig. De Luca, rappresentato *ut supra*, con la presente proposta intende sottoporre ai creditori il seguente

### **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

E' intenzione dell'odierno ricorrente pagare le rate del mutuo, ancora non scadute, che è in regolare ammortamento. Inoltre è in grado di pagare una rata mensile pari a € 450,00 per sei anni quindi per un totale di € 32.400,00.

Il sig. De Luca intende proporre un piano che gli consenta di vivere continuando a rimanere nella propria e unica abitazione.

A tal fine, mette a disposizione dei creditori la somma pari a € 32.400,00 per pagare i seguenti creditori:

- 1) € 5.370,00 quale saldo del pagamento del 100% delle competenze dell'OCC, come da preventivo sottoscritto che si allega ( doc.11);
- 2) € 2.918,24 quale pagamento del 100% delle spese legali, come da preventivo che si allega (doc.12);
- 3) € 24.111,76, per tutti gli altri creditori con una percentuale di soddisfazione pari al 20%.

Il pagamento avverrebbe mediante rate mensili e con il riparto dell'attivo con cadenza annuale, il cui primo riparto dopo dodici mesi dall'omologa, o comunque dopo che verranno sospese le trattenute sullo stipendio.

Ciò è possibile secondo quanto prescritto all'art. 67 dlgs 14/2019 comma 3.

Con riferimento ai costi della procedura, gli stessi devono essere considerati in prededuzione secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lett. a) e b) del dlgs 14/2019, in quanto costi sorti in funzione della domanda.

Infatti non vi è dubbio circa la natura di tali costi. Nè vi è dubbi sulla necessità di prevedere la tempistica di pagamento come indicata nella presente proposta.

Anche perché diversamente si creerebbe la circostanza inammissibile che i creditori che vantano un credito non in prededuzione vengano soddisfatti prima dei creditori in prededuzione.

Per quanto riguarda il compenso dell'OCC, l'art. 71 comma 4 del dlgs 14/2019, stabilisce che il giudice, una volta eseguito il piano correttamente, **procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto all'organismo con il debitore.**

**Ciò significa che se vi è un accordo tra debitore e OCC, come nel caso di specie, giusta preventivo sottoscritto, il giudice ne tiene conto e non necessita di alcuna liquidazione delle competenze dell'OCC.**



Del resto non potrebbe essere diversamente, proprio perché, come già detto, altrimenti si creerebbe l'assurdo che le prededuzioni verrebbero pagate dopo avere pagato tutti i creditori presenti nel piano e solo in seguito al corretto adempimento dello stesso, quindi a conclusione dello stesso.

Inoltre se non fosse così, ci si chiede con quali somme poi verrebbe pagato l'OCC.

Il piano si è concluso; i creditori sono stati tutti pagati; come sarebbe possibile reperire le somme per il pagamento del compenso, se il piano omologato si è definitivamente concluso mediante il pagamento delle rate concordate?

Circa la convenienza della presente proposta, rispetto alla alternativa liquidatoria, occorre evidenziare che l'unico bene di proprietà del sig. De Luca, a parte l'autovettura di scarso valore economico, è la propria abitazione principale, in comproprietà con la coniuge ed è gravato da ipoteca volontaria.

In caso di liquidazione del bene, la banca ipotecaria percepirebbe la somma ricavata dalla vendita, in quanto il valore del bene attualmente è pari a € 125.343,00, giusta perizia che si allega (doc.13).

In caso di vendita forzata, il bene sarebbe valutato applicando un disvalore normalmente pari al 25% per renderlo più appetibile, quindi pari a € 94.000,25.

A tale somma vanno decurtati tutti i costi della procedura, che sono mediamente pari al 20%, quindi la somma effettivamente ricavabile dalla vendita dell'immobile sarebbe pari a € 75.205,80 che andrebbe destinata al creditore ipotecario.

Nulla resterebbe ai creditori chirografari.

Peraltro l'immobile è cointestato con la coniuge, quindi solo il 50% del ricavato, al netto di quanto pagato al creditore ipotecario, potrebbe essere destinato alla massa creditoria.

L'unica alternativa sarebbe quindi il pignoramento dello stipendio; tuttavia, trattandosi di debiti tutti della stessa natura, verrebbero messi in coda al primo creditore che attivasse tale procedura .

Non vi sono quindi dubbi circa la convenienza della presente proposta rispetto ad una alternativa liquidatoria.

Per poter procedere secondo la proposta formulata è necessario che vengano revocate le trattenute sullo stipendio.

Ciò è possibile grazie al dettato normativo, che espressamente permette la revoca delle trattenute da parte del giudice in caso accoglimento della procedura, in quanto non sono opponibili alla procedura medesima.

Peraltro, l'interpretazione che la giurisprudenza ha fornito fino ad oggi, relativamente alla posizione che i creditori soddisfatti attraverso la trattenuta del quinto dello stipendio assumono rispetto alla procedura in essere, ha avuto poi riscontro nel dettato normativo.



Il principio secondo cui è la legge che stabilisce quali siano i crediti privilegiati viene confermato anche dalla Giurisprudenza. Si cita fra tutte la pronuncia della Suprema Corte n. 1398/60 secondo cui *“la funzione di garanzia che le parti attribuiscono alle cessioni dei crediti non può far diventare privilegiato il credito che con essi si volle garantire. / Attraverso la cessione dei crediti può attuarsi una garanzia atipica, ma non può costituirsi un privilegio, non essendovi una disposizione di legge che consideri la cessione a scopo di garanzia come causa produttiva di privilegio. / Invero, la fonte del privilegio è soltanto la legge e, pertanto, la determinazione di esso è sottratta all'autonomia privata. I privilegi sono tipici e non ne sono ammessi altri fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge. Le norme che li disciplinano sono di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica. / E' vero che il creditore cessionario ha il diritto di escludere ogni altro creditore dal concorso sui crediti ceduti, ma tale diritto gli deriva non da una causa di prelazione, ma dall'essere divenuto titolare dei diritti ceduti”*. (Cass. 30.5.1960, n. 1398).

E ancora si cita sull'argomento la recente decisione del **Tribunale di Ancona** che, con provvedimento di omologa nel procedimento **R.G. 15.03.2018**, stabilisce lo stesso principio evidenziando come *“è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori a rendere incoerente dal punto di vista sistematico il non assoggettamento del cessionario del quinto ad una eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari”* (**Tribunale Grosseto 9.05.2017**).

Infine si citano il provvedimento di omologa del Tribunale di Bologna del 19.07.2018 (R.G. n.2125/2018), nonché quello del Tribunale di Rimini del 9.07.2019 ( R.G. N. 3 2019), in cui il dott. Lico in modo chiaro stabilisce che

*“La c.d. cessione del quinto dello stipendio, infatti, è un vicenda contrattuale che non è idonea a costituire causa di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c., atteso che l'individuazione delle stesse è tassativamente operata dalla legge e non è lasciata alla disponibilità negoziale delle parti”*

E ancora *“Inoltre deve affermarsi la giuridica possibilità di considerare “scaduto” il debito oggetto di cessione del quinto, con la conseguente possibilità di includere lo stesso (per l'intera somma residua) nel piano del consumatore. Infatti il rapporto nel cui contesto il debitore*



*ha ceduto il credito futuro da retribuzione (vantato nei confronti del datore di lavoro) è, da un punto di vista strutturale, un rapporto di finanziamento fondato su un contratto che prevede l'erogazione, da parte del finanziatore, di una somma di denaro, con contestuale costituzione in capo al finanziato dell'obbligo di restituire tale importo maggiorato degli interessi. La previsione contrattuale della restituzione del finanziamento mediante cessione di un credito futuro attiene non al profilo costitutivo dell'obbligo di restituzione, bensì a quello delle modalità attuative dello stesso.*

Con riferimento alla durata del piano, la stessa risulta congrua rispetto all'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale che recepisce, per analogia, quanto previsto per le procedure concorsuali e che prevede la possibilità di approvare piani che durino non più di cinque/sette anni.

Con riferimento alla falcidia dei creditori chirografari, si evidenzia che la norma non prevede un limite minimo di soddisfazione dei creditori ed infatti esistono diverse pronunce ove sono stati omologati accordi o piani con previsione di restituzione anche minima fino al 2,5% (Tribunale Mantova).

Si cita tra le altre la pronuncia del Tribunale di Napoli che con provvedimento del 10 gennaio 2018 (R.g.: n. 5449/2017) ha omologato un piano che prevede effettivamente la falcidia dei creditori nella misura dell'ottanta per cento.

Da ultimo è doveroso evidenziare che gli enti finanziatori non sono esenti da responsabilità nella erogazione del credito.

Ed infatti dall'esame effettuato dal gestore dott. Coscia è emerso come vi sia stata una responsabilità dei creditori, che hanno erogato finanziamenti ad un soggetto che aveva già impegnato una parte significativa del proprio stipendio.

Tale comportamento è stato deleterio per l'odierno debitore, perché lo ha portato ad uno squilibrio economico ingente.

Non è possibile non tenere conto di tale circostanza nell'esaminare la posizione del sig. De Luca.

Si fa presente infine che per considerare ammissibile la procedura attivata e il ricorso depositato non si può perdere di vista la finalità della procedura secondo le intenzioni del legislatore.

Permettere a soggetti meritevoli di accedere alla procedura e di ottenere l'esdebitazione ha conseguenze positive per l'intera economia, che riceve nuovo impulso da soggetti che, altrimenti, schiacciati dai debiti, non avrebbero altra alternativa che sopravvivere al limite



della legalità e senza più nulla da offrire alla società e alla economia.

Per tutto quanto sopra esposto il sig. De Luca, rappresentato e difeso *ut supra*,

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Civitavecchia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi del dlgs 14/2019, voglia provvedere ai sensi dell'art. 70 CC e conseguentemente pronunciare una sentenza di omologa del piano .

Si chiede altresì che venga disposta la sospensione di tutte le trattenute operate sullo stipendio, nonché disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del sig. De Luca.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) autocertificazione;
- 2) busta paga;
- 3) certificazione di invalidità lavorativa coniuge;
- 4) lista creditori;
- 5) lista spese medie mensili;
- 6) relazione di fattibilità;
- 7) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 8) stato di famiglia;
- 9) visura catastale;
- 10) visura PRA;
- 11) preventivo OCC;
- 12) nota pro forma avv. Tempesta ;
- 13) perizia di stima dell'immobile.

Ferrara- Civitavecchia, 27 gennaio 2023

Prof. Avv. Carlo Rienzi

Avv. Adriana Tempesta

Avv. Marco Ramadori

Avv. Bruno Barbieri

